



COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Carbonia - Iglesias)

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
N. 21 del 20/04/1999*

*Integrato con delibera di Consiglio Comunale
n. 8 del 27/02/2007*

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi degli art. 52 e 59 del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997, viene disciplinata la gestione dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/97 detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/11/97 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D. Lgs. 30/11/97 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio di liquidazione e di accertamento è effettuato dal Comune in economia diretta.

-
3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale ed organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli artt. 24, 25, 26, 28 della legge n. 142 del 8/06/1990, oppure mediante convenzione:
- a) con aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3, lettera "c" della citata legge 142/90,
 - b) con società previste dalla successiva lettera "e", della medesima legge 142/90,
 - c) con società miste,
 - d) ai concessionari di cui al DPR 28/01/1988, n. 43, nonché ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del Lgs n. 446/97.
4. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 30/11/97 n. 504.

ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario responsabile, nominato con provvedimento della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e di liquidazione le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti al concessionario, mentre il Comune conserva il potere di controllo sull'attività svolta dal gestore.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. In conformità a quanto stabilito dal 2° comma de ll'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il presente regolamento entrerà in vigore l'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, salvo deroghe di legge.

CAPO II° - NORME ANTIELUSIVE.

ART. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera "i" del D. Lgs. 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale. Detta esenzione è estesa anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460.

ART. 6 - AREE NON FABBRICABILI.

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera "b" primo periodo dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli come indicati nel comma 1 dell'art. 9, a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume di affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

CAPO III° - NORME SEMPLIFICATIVE.

ART. 7 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento, così come previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs.30/12/1992 n. 504, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono, altresì, considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ART. 8 - RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA'.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma1, lettera "f" del D. Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le variazioni apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Condizioni indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che :
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate per i quali non sia ancora intervenuto giudizio definitivo;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992 che così recita **“il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per oltre tre anni ; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità”.**

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.

1. Il valore delle aree suscettibili di edificazione è determinato dal Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno e a valere per l'anno successivo, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del D. L. 11/07/1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge n. 359 del 08/08/1992, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
2. Detto valore ha influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del Comune. Pertanto se l'imposta viene calcolata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1, al Comune viene sottratto il potere di accertamento di un maggior valore.
3. Il valore di cui al comma "1" risulta determinato validamente per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini stabiliti dal presente regolamento.

ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. La rettifica della dichiarazione, ai fini dell'ICI, può essere definita in contraddittorio e con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e dal regolamento comunale sull'adesione tributaria.

ART. 11 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.

1. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 3 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni, per anni solari proporzionalmente alla quota dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un obbligo tributario autonomo.
2. I versamenti d'imposta devono essere eseguiti secondo le modalità indicate dall'art. 10 del decreto legislativo 504/92. Il versamento non va effettuato qualora l'imposta dovuta risulti inferiore a £ 20.000 (ventimila).
3. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, siano precisati i nominativi degli altri contitolari e l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento .
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, su apposito modulo da presentare al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto per gli anni successivi, semprechè non intervengano modificazione dei dati e degli elementi che incidano sull'ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il contribuente è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili di proprietà comune, indicati nell'art. 1117 n. 2 del codice civile, cui è attribuibile un'autonoma rendita

catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. In sostituzione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 446/97, il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali .

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA.

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione del C. C. da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione annuale e produce effetti per l'anno cui il Bilancio si riferisce. Se la deliberazione non è adottata nei termini previsti, si applica l'aliquota nella misura minima prevista dalla legge, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 84 del D. Lgs n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille. Può, inoltre, essere diversificata entro tali limiti con riferimento ai casi di :
 - a) immobili diversi dalle abitazioni ;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) immobili non locati;
 - d) immobili posseduti dalle diverse tipologie di enti;
3. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di soggetti passivi , persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Iglesias, a condizione che le unità immobiliari :
 - a) siano adibite ad abitazione principale;
 - b) siano locate, con contratto registrato, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. Il Comune ha facoltà, ai sensi della L. n. 449 del 27/12/1997 art. 1 comma 5, di deliberare un'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati :
 - al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
 - al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
 - alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per un tempo limitato di tre anni dall'inizio dei lavori. In caso di vendita dell'immobile, su cui sono stati realizzati gli interventi meritevoli dell'agevolazione, l'aliquota favorevole spetta all'acquirente limitatamente ai periodi d'imposta non utilizzati dal venditore.

5. La deliberazione annuale riguardante la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è pubblicata per estratto nella "Gazzetta Ufficiale".

ART. 13 - MODALITA' DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI.

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - direttamente presso la Tesoreria del Comune.

ART. 14 - DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI .

1. Con ordinanza sindacale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da :
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico individuate con deliberazione di Giunta Comunale nella quale dovranno essere rigorosamente precisati i criteri di ammissione al beneficio.

ART. 15 - LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Si considerano come parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti costituenti pertinenze dell'abitazione stessa, ancorchè distintamente censite in catasto, purchè facenti parte dello stesso immobile in cui insiste l'abitazione principale.

ART. 16 - IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente **su modulo predisposto dal Comune.**

CAPO IV° - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni stesse, nonché delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione è relativa a fabbricati non iscritti in catasto, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro i termini di legge, provvederà alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al Comune ed al contribuente. Il Comune, sulla base della rendita attribuita, liquida la maggiore imposta

dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nell'art. 19, comma 5, del presente regolamento , ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi computati nella predetta misura. Se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata , la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 30 per cento.

2. Il Comune, entro i termini di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica, nei modi di legge previsti, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare questionari, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Il Comune per la propria azione impositrice si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. N. 218 del 19/06/1997.
5. E' attribuito alla Giunta Comunale il potere di decidere le azioni di controllo.

ART. 18 - SANZIONI ED INTERESSI.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo non si applica nessuna sanzione.
4. Qualora il contribuente non risponda all'invito di fornire dati e chiarimenti utili all'attività di verifica disposta dall'ufficio è punibile con un'ammenda pari a £. 200.000 (duecentomila lire)
5. Le sanzioni nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto) e della sanzione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura percentuale prevista dalla legge per ogni semestre compiuto.
7. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile, o del soggetto gestore, con l'osservanza delle disposizioni normative in materia ed in particolare dei principi di legalità, imputabilità e grado di colpevolezza del trasgressore.

ART. 19 - NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a

pena di decadenza, entro il 31/ dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione , salvo proroga dei termini.

ART. 20 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. La competenza relativa all'istruttoria del contenzioso è affidata al funzionario responsabile del tributo, il quale nelle procedure di particolare complessità può chiedere l'assistenza del legale del Comune.
3. Nel caso di affidamento della gestione a terzi l'istruttoria del contenzioso e la rappresentanza in giudizio appartiene al concessionario.

ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'Ufficio Tributi.
2. Al fine di migliorare l'attività di accertamento e recupero dell'evasione del tributo è istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 446 del 1997 un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti ai dipendenti coinvolti nell'attività di accertamento. Il presente fondo è costituito nell'ambito delle RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ex articolo 26, comma 1, lett. e) del CCNL del 23 dicembre 1999 dell'Area Dirigenza degli Enti Locali, per le incentivazioni di competenza dei dipendenti di cui alla lettera a) del successivo comma 3, e nell'ambito delle RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ex articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 del Personale degli Enti Locali, per le incentivazioni di competenza dei dipendenti di cui alle lettere b) e e) del successivo comma 3.
3. L'ammontare del fondo è determinato annualmente nella misura pari al 5% dell'accertamento tributario effettivamente riscosso e verificato al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il fondo è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) Dirigente del Settore	20%
b) Funzionario Responsabile dei Tributi	20%
c) Dipendenti effettivamente assegnati al servizio tributi e ulteriori dipendenti di altri servizi coinvolti nell'attività di accertamento	60%
5. I dipendenti di cui alla lettera e) del comma 4 non appartenenti all'Ufficio Tributi vengono incaricati dal Dirigente del Settore Finanziario con formale comunicazione all'inizio di ogni anno. Nel caso di dipendenti appartenenti a settori differenti da quello Finanziario, l'incarico di cui al presente comma dovrà essere preceduto da autorizzazione da parte del Dirigente competente al fine di concordare tempi e modalità di esecuzione della partecipazione alle attività di accertamento.
6. La percentuale del fondo da assegnare ai dipendenti di cui alla lettera e) del precedente comma 4, è definita al termine dell'anno di riferimento dal Dirigente del Settore Finanziario sulla base dell'apporto fornito da ogni dipendente alle attività di accertamento. Tale valore

non può essere comunque superiore per ciascuno al 15% dell'ammontare complessivo del fondo come definito ai sensi del precedente comma 3.

7. L'ammontare complessivo delle somme percepite da ciascun dipendente di cui alle lettere a), b) e e) del comma 4 non può in ogni caso essere superiore ad 1/3 dello stipendio tabellare in godimento nell'anno di riferimento.

8. I fondi non liquidati ai dipendenti per il raggiungimento dei limiti di cui all'ultimo periodo del comma 6 e di cui al comma 7, sono destinati al potenziamento dell'Ufficio Tributi mediante il miglioramento delle attrezzature tecniche e informatiche e all'arredamento.

ART. 22 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato, o dal suo dante causa, per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli art. 10, commi 4 e 5 primo periodo; 11, commi 1 e 2; 14, comma 2; 16, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92.

INDICE

CAPO I°DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

ART. 2- GESTIONE DEL SERVIZIO.

ART. 3- FUNZIONARIO RESPONSABILE.

ART. 4- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

CAPO II°- NORME ANTIELUSIVE.

ART. 5- IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI.

ART. 6- AREE NON FABBRICABILI.

CAPO III°- NORME SEMPLIFICATIVE.

ART. 7- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

ART. 8- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA'.

ART. 9- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.

ART. 10- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

ART. 11- VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.

ART. 12- DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA D'IMPOSTA.

ART. 13- MODALITA' DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI.

ART. 14- DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI.

ART. 15- LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

ART. 16- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.

CAPO IV° - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

ART. 17- LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

ART. 18- SANZIONE ED INTERESSI.

ART. 19- NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

ART. 20- CONTENZIOSO.

ART. 21- AZIONI DI CONTROLLO.

ART. 22- INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.

ART. 23- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.